

**Istruzioni Operative n. 97**

**Agli Operatori interessati**

**All' AVEPA**

Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

**All' AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

**All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura  
P.zza Città di Lombardia n.1  
20124 MILANO

**All' ARTEA**

via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

**All'APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3  
38121 TRENTO

**All'ARCEA**

Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO

**All'ARPEA**

Via Giambattista Bogino, 23  
10123 TORINO

**All'OPPAB - OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano**

Via Perathoner, 10  
39100 BOLZANO

**All'ARGEA**

Via Cagliari, 276  
09170 Oristano

**All'UNAPROA**

Piazza Alessandria 24  
00198 Roma

**All'ITALIA ORTOFRUTTA**

Via Alessandria, 199  
00198 ROMA

**All'ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE**

Ufficio Servizi Ortofrutta  
Via Torino 146  
00184 ROMA

**Alle Organizzazioni professionali degli agricoltori**

LORO SEDI

**Alle Associazioni nazionali delle cooperative agricole**

LORO SEDI

e, p.c.:

**All'Area Coordinamento Agea**

SEDE

**Al Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**

Dp.to delle Politiche Europee ed Internazionali  
e dello Sviluppo Rurale  
Dir. Gen. Delle Politiche Internazionali e della  
Unione Europea  
Via XX Settembre,20  
00186 ROMA

**Agli Assessorati all'agricoltura delle  
Regioni e delle Province Autonome**

Loro Sedi

**OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 9361598 del 4 dicembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 22 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, recante Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta – Chiarimenti in merito alla “Determinazione dell'importo restante all'OP/AOP dopo il versamento ai soci”**

## **1. PREMESSA**

La procedura adottata per la determinazione dei pagamenti anticipati sotto condizione risolutiva, della misura in oggetto, ha previsto, in primo luogo e nel limite dell'importo ammesso in domanda, l'erogazione a favore dei soci, così come richiesto dalle OP/AOP con la scheda di ripartizione degli aiuti; mentre la quota spettante alla OP/AOP è stata calcolata quale differenza tra importo concedibile (dopo applicazione taglio lineare previsto da DM per superamento massimale) e importo totale a favore dei soci (perdita di valore dichiarata dalle OP/AOP nella colonna F della scheda di ripartizione), fermo restando il rispetto del massimale TF Covid al lordo degli aiuti di stato percepiti dichiarati dalle OP/AOP.

Tale modalità di calcolo ha determinato che alle OP/AOP in quanto tali, fossero destinati importi inferiori rispetto alla differenza tra la diminuzione di VPC nel periodo considerato e quanto destinato ai soci.

In relazione a quanto sopra e acquisito il parere del Mipaaf, l'erogazione degli aiuti a favore delle OP/AOP beneficiarie del Fondo in oggetto viene disciplinato come di seguito specificato.

## **2. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RESTANTE ALL'OP/AOP DOPO IL VERSAMENTO AI SOCI**

Ad integrazione, parziale rettifica e maggior dettaglio di quanto già indicato nelle istruzioni operative AGEA N. 75 del 27/07/2021, al paragrafo 3.2.2. Controllo delibere e schede di ripartizione<sup>1</sup>, nonché di quanto comunicato alle rispettive OP/AOP beneficiarie degli aiuti in oggetto, con la Comunicazione di avvenuto pagamento, l'importo restante all'OP/AOP dopo il versamento ai soci verrà determinato come di seguito specificato:

- 1) l'importo complessivo da ripartire, pari a € 20 milioni e viene destinato a ciascuna OP/AOP e ai suoi soci proporzionalmente alla perdita di VPC del periodo di riferimento;
- 2) l'importo massimo erogabile a ciascun socio è pari a € 100 mila al lordo degli altri aiuti di stato già percepiti, come stabilito dal comma 1) art. 5 del DM resta quello del massimale individuale TF Covid per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

---

<sup>1</sup> ... vengono eseguiti i seguenti controlli: ... determinazione dell'importo restante all'OP/AOP dopo il versamento ai soci, calcolato come differenza dell'importo ammesso (comunicato da Agea all'OP/AOP nella comunicazione di esito della presentazione della domanda) e quello spettante ai soci (colonna “F”).

- 3) la differenza tra l'importo indicato al punto 1 e quello riconosciuto ai soci nel rispetto del punto 2, è di spettanza dell'OP/AOP, nella misura massima di € 800 mila al lordo degli altri aiuti di stato già percepiti, come stabilito dal comma 3) art. 5 del DM resta quello del massimale individuale TF Covid per le imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

In relazione a quanto sopra l'OP Agea provvede a ricalcolare ed a comunicare a ciascuna OP/AOP gli importi spettanti sulla base dei dati dichiarati dalle OP/AOP con la trasmissione dei verbali di assemblea e delle relative schede di ripartizione, fermo restando che in esito ai controlli istruttori, di cui alle I.O. 75 del 27/07/2021, comprese le verifiche sulle delibere e sulle schede di ripartizione, Agea provvederà a ricalcolare il contributo spettante a stato finale ad ogni produttore aderente (socio) e a ciascuna OP/AOP e solo a seguito della chiusura dei controlli compresi i controlli in loco da parte di Agecontrol verranno erogati eventualmente spettanti alle OP/AOP sulla base dell'applicazione della procedura su riportata.

Restano ferme le indicazioni fornite con le Istruzioni Operative n. 111 del 4 dicembre 2020, le Istruzioni Operative n. 113 del 11 dicembre 2020, le Istruzioni Operative n. 4 del 11 gennaio 2021 e le Istruzioni n. 75 del 27/07/2021 alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente riportato nella presente Istruzione Operativa.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

Federico Steidl